

UNIONI CIVILI

Legge n. 76 del 20 maggio 2016

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

- le persone siano di sesso diverso
- la minore età di una delle parti
- sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sia stata dichiarata l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- sussistano tra le parti rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti hanno la possibilità di scegliere il regime Patrimoniale; in mancanza, il regime patrimoniale è la comunione dei beni.

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 5/2017, l'eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie:

- per morte di una delle parti;
- per procedimento giudiziario di cui all'articolo 3 n. 1) e n. 2) lett.a), c), d), e) della L. 898/1970. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per dichiarazione dinanzi all'Ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 1, punto 24, della L. 76/2016;
- per rettificazione di sesso.

Chi ha contratto matrimonio all'estero

E' prevista la trascrizione dell'atto e l'applicazione della disciplina dell'unione civile.

Chi si deve contattare :

statocivile@comune.udine.it

tel. 0432 1272702

Costi

Non sono previsti costi per la richiesta di costituire l'unione civile (1^ fase);

Per la costituzione dell'unione civile (2^ fase) l'Amministrazione mette a disposizione le stesse sale e gli stessi orari offerti per i matrimoni senza distinzione, rispettando solamente l'ordine cronologico delle richieste.